

RIFORMA DEGLI ARTICOLI 9 E 41 DELLA COSTITUZIONE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio è stata pubblicata la Legge di revisione costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, recante "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente". La legge interviene sugli articoli 9 e 41 della Costituzione al fine di introdurre la tutela dell'ambiente nelle loro previsioni.

Più nel dettaglio, si introduce un nuovo comma all'articolo 9 della Costituzione, al fine di riconoscere - nell'ambito dei Principi fondamentali enunciati nella Costituzione – il principio di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, richiamato dal secondo comma dell'art. 9 Cost., si attribuisce alla Repubblica anche la tutela di tali aspetti.

Viene inoltre inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi.

La legge di revisione costituzionale consta di tre articoli:

- il primo prevede l'introduzione di un nuovo comma nell'art. 9 Cost.,
- il secondo modifica l'art. 41 Cost.,
- il terzo introduce una clausola di salvaguardia per l'applicazione del principio di tutela degli animali.

L'art. 9 Cost. fa parte del Preambolo o Parte introduttiva della Costituzione, dedicata ai "Principi fondamentali" e, nella versione originaria, era composto da due commi. La riforma introduce un ulteriore comma. Di seguito, il nuovo testo della disposizione.

"La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali".

Finalità della modifica, sulla base di quanto evidenziato nel corso dei lavori parlamentari, è in primo luogo quella di dare articolazione al principio della tutela ambientale, ulteriore rispetto alla menzione della "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" previsto dall'articolo 117, secondo comma della Costituzione - introdotto con la riforma del Titolo V approvata nel 2001 – nella parte in cui enumera le materie su cui lo Stato abbia competenza legislativa esclusiva.

Accanto a quella dell'ambiente, si attribuisce alla Repubblica la tutela della biodiversità e degli ecosistemi. In tale ambito, viene introdotto un riferimento all'"interesse delle future generazioni", espressione utilizzata per la prima volta nel testo costituzionale. L'ambiente è qui inteso nella sua accezione più estesa e sistemica: quale ambiente, ecosistema, biodiversità. La modifica è in linea con la normativa europea; infatti, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, si occupa della tutela dell'ambiente all'art. 37, stabilendo che "Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile". Per la prima volta, viene introdotto nella Costituzione il riferimento agli animali. L'importanza di questa norma consiste nel riconoscere dignità agli animali che non vengono più considerati alla stregua di cose.

È al contempo stato oggetto di modifica l'articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell'iniziativa economica. L'art. 41 Cost. si trova nella Parte Prima dedicata ai "Diritti e doveri dei cittadini", nel titolo III, rubricato "Rapporti economici". In primo luogo, si interviene sul secondo comma stabilendo che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. La seconda modifica investe, a sua volta, il terzo comma dell'articolo 41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali.

Di seguito, il nuovo testo della disposizione.

"L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali".

I nuovi limiti all'iniziativa economica privata: la salute e l'ambiente

La riforma introduce due nuovi limiti rispetto a quelli già esistenti entro i quali può essere svolta l'iniziativa economica privata. Essa non deve recare danno:

- alla salute, all'ambiente,
- alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

I primi due limiti (salute e ambiente) fanno riferimento al nuovo art. 9 Cost. Inoltre, la destinazione e il coordinamento dell'attività economica pubblica e privata avvengono non solo per fini sociali ma anche per fini ambientali.

L'ultimo articolo della legge di revisione costituzionale introduce una clausola di salvaguardia prevedendo quanto segue:

"La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi Statuti".